



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MARENA</u>	<u>ANTONIO GIOVANNI</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MAURIELLO</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PUOPOLO</u>	<u>LIBERATO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1436/13
depositato il 18/10/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00034925 08 IRPEF-ALTRO 2004
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00034925 08 IRPEF-ALTRO 2005
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00034925 08 IRPEF-ALTRO 2006
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00034925 08 IRPEF-ALTRO 2007
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00034925 08 IRPEF-ALTRO 2004
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00034925 08 IRPEF-ALTRO 2005
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00034925 08 IRPEF-ALTRO 2006
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00034925 08 IRPEF-ALTRO 2007
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE AVELLINO EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1436/13

UDIENZA DEL

18/04/2014 ore 10:00

SENTENZA

N°

709 /04/14

PRONUNCIATA IL:

18/04/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

09/09/2014

Il Segretario

Antonio Imbriano



(segue)

GRASSO ANNA MARIA

VIA CALVARIO 5 A 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA CALVARIO 5 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1436/13

UDIENZA DEL

18/04/2014

ore 10:00

6

CONCLUSIONI

La sig.ra Grasso Anna Maria, rappresentata e difesa dal rag. Vincenzo Castellano, nell'atto introduttivo del giudizio conclude per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese ed onorari.

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni al ricorso chiede in via pregiudiziale dichiarare la inammissibilità del ricorso; in via di merito – eventuale- rigettarlo.

FATTO

La sig.ra Grasso Anna Maria, impugna la cartella di pagamento n. 012201300034925 08, con la quale l'Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo la complessiva somma di euro 58.162,64, per accertamento modello unico.

La contribuente eccepisce la nullità della cartella di pagamento essendo priva degli atti prodromici ed è di difficile comprensione, non essendo stato indicato chiaramente il titolo in base al quale è scaturita l'iscrizione a ruolo.

Contesta inoltre il calcolo degli interessi, il tasso applicato e la decorrenza.

L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio controdeduce eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 17 bis del D. Lgs 546/1992 non essendo stato preceduto dalla procedura di reclamo/mediazione per il valore monetario della lite, in subordine chiede il rigetto del ricorso essendo stato indicato il titolo dell'iscrizione a ruolo.

Nelle memorie depositate in data 4.4.2014 la contribuente impugna quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'Equitalia Sud spa, alla quale è stato regolarmente notificato il ricorso, non ha svolto difese difensive.

Alla pubblica udienza odierna, il Collegio dopo sentite le parti presenti, decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva la mancata costituzione di Equitalia Sud spa, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, denotando tale comportamento scarso interesse alla coltivazione della lite con accettazione delle difese della contribuente.

L'art. 17 bis del D. Lgs 3 1.12.1992 no 546 introdotto nell'ordinamento con D.L. 06.07.20 1 1 no 98 , - convertito in legge, prescrive per le controversie di valore non superiore a 20000,00 Euro relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, l'obbligatoria presentazione del "reclamo" prima della proposizione del ricorso. La presentazione del reclamo alla Direzione Provinciale che ha emanato l'atto è dunque condizione di ammissibilità del ricorso con la conseguenza che, in assenza di detto presupposto processuale, non è consentita al Giudice una pronuncia sul merito, con l'obbligo però di dichiarare nella motivazione della sentenza la ragione in forza della quale il giudizio già aperto non può raggiungere il risultato naturale che lo caratterizza rappresentato dalla pronuncia conclusiva sul merito della domanda.

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.

Nel caso di specie, l'atto impugnato è uno solo: cartella di pagamento, e l'importo della lite è sicuramente superiore a 20.000,00 euro, in quanto la somma richiesta in pagamento comprendente Irpef e addizionali, ammonta complessivamente ad euro 28.843,00.

Pertanto l'eccezione preliminare va rigettata.

Nel merito la cartella di pagamento va annullata.



Il primo motivo di doglianza della ricorrente è fondato e va accolto. Infatti analizzando l'atto impugnato non è dato comprendere quale siano gli atti posti a base dell'iscrizione a ruolo. In effetti sono indicati più atti: accertamento, modello unico, importi dovuti a titolo definitivo senza che sia specificato l'origine certa dell'iscrizione a ruolo.

La normativa in materia di motivazione degli atti amministrativi è di estrema chiarezza. Ogni atto amministrativo che va ad incidere nella sfera patrimoniale del cittadino deve essere adeguatamente motivata, in modo da mettere il contribuente nelle condizioni di difendersi adeguatamente, senza troppe indagini o ricerca di atti.

Nessuna specificazione è stata data circa l'applicazione delle sanzioni. Si legge nella cartella di pagamento "la voce "Sanzioni pecuniarie" comprende anche le sanzioni previste dall'art. 8 comma 3 bis del D. Lgs 218/1997 (pari ad euro...) e il resto delle sanzioni a che titolo sono state iscritte a ruolo non si comprende dalla lettura dell'atto impugnato.

In definitiva nella cartella di pagamento impugnata vi sono voci incomprensibili e che il contribuente non è tenuto a fare indagini o ricerche di atti.

Non sono stati allegati gli atti prodromici richiamati nella cartella di pagamento, violando così il diritto di difesa della contribuente.

L'art. 6 della legge 212/2000 stabilisce una serie di incumbenti a carico dell'Amministrazione Finanziaria prima di procedere all'iscrizione a ruolo.

La mancata comunicazione dell'avviso bonario è motivo di nullità dell'iscrizione a ruolo.

L'art. 6, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce che "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del



servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate non ha chiesto alcuna informazione al contribuente contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 6 richiamato.

Il secondo motivo di doglianza è ugualmente fondato.

Nella cartella di pagamento sono stati addebitati gli interessi, senza nessuna specificazione.

Nella cartella di pagamento viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo gli interessi riferiti ad alcuni anni addietro, sono più di 10 anni calcolati", si ritiene che l'operato dell'ufficio è ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione" che non competono al contribuente che vede, così, violato il suo diritto di difesa.

La Suprema Corte di Cassazione si è già pronunciata sulla materia affermando il principio che: "è illegittima la cartella di pagamento che riporta in maniera acryptica i soli codici del tributo richiesto, non comprendendo il contribuente la ricostruzione dell'operato dell'ufficio attraverso difficili operazioni interpretative di codici e numerazioni" (cfr. Cass. 18415/2005; **Cass. 4516/2012**).

In definitiva il ricorso va accolto con annullamento della cartella di pagamento impugnata.



Sussistono giusti motivi per la compensazione totale delle spese.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. 4


P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata n.
012201300034925 08.

Compensa le spese del giudizio.

Avellino li 18.04.2014

IL RELATORE-ESTENSORE



IL PRESIDENTE

